L'AGENZIA INFORMA

IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE



Gli aggiornamenti più recenti

rimborsi da modello 730 di importo superiore a 4.000 euro

erogazione dei rimborsi e comunicazione dei dati del conto corrente

aggiornamento agosto 2014

RIMBORSO DA 730

VAGLIA CAMBIARIO

ACCREDITO SU C/C

RIMBORSI SU RICHIESTA

INFORMAZIONI

Agenzia Entrate

Settore Comunicazione
Ufficio Comunicazione multimediale e internet

IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE



INDICE

1. COME OTTENERE I RIMBORSI 2

>> Rimborsi risultanti dal modello 730 2

>> Rimborsi risultanti dal modello Unico 2

>> Rimborsi eseguiti su richiesta 3

2. LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI 4

>>Accredito su conto corrente 4

>>Le altre modalità 5

>>Informazioni sui rimborsi 5

3. I CASI PARTICOLARI: COSA OCCORRE FARE SE 6

>>…il vaglia risulta estinto 6

>>…è scaduto il termine per riscuotere la somma in contanti alle poste 6

>>…il destinatario è deceduto, minore, interdetto, fallito, rappresentato e il rimborso va riscosso da altra persona 6

>>Altri casi 7

L'AGENZIA INFORMA

aggiornamento agosto 2014

1. COME OTTENERE I RIMBORSI

Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle effettivamente dovute ha diritto a essere rimborsato.

A seconda dei casi, i rimborsi possono essere richiesti:

- con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico)
- con apposita istanza.

>> Rimborsi risultanti dal modello 730

Chi utilizza il modello 730 può ottenere il rimborso Irpef (se di importo superiore a 12 euro) direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico. La somma sarà accreditata nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto.

Se, per qualunque motivo, il rimborso non è erogato, si può presentare istanza all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate del luogo in cui si risiede.

In questo caso, occorre allegare alla richiesta la certificazione con la quale il datore di lavoro, o l'ente pensionistico, attesta di non aver eseguito il conguaglio e di non aver, quindi, rimborsato le imposte.

I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio riceveranno il rimborso direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Rimborsi superiori a 4.000 euro

Per i modelli 730 presentati a partire dal 2014 (dichiarazioni dei redditi 2013), la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha introdotto una novità importante.

In particolare, ha previsto che l'Agenzia delle Entrate effettui controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a **4.000 euro**, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Il controllo va effettuato entro il mese di dicembre (o entro sei mesi dalla data di trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno).

Il rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dalla stessa Agenzia delle Entrate (e non dal datore di lavoro o ente pensionistico).

Per le dichiarazioni che non presentano richiesta di riconoscimento di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze da precedente dichiarazione i rimborsi sono effettuati nei tempi ordinari dal sostituto d'imposta, anche se superiori a 4.000 euro.

>> Rimborsi risultanti dal modello Unico

Quando dalla dichiarazione dei redditi (modello Unico Pf) risulta un credito e nella compilazione del quadro RX il contribuente ha indicato di voler avere il rimborso (la scelta alternativa sarebbe quella del riporto del credito all'anno successivo o la compensazione del credito con

ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate

altri tributi da versare), l'Agenzia delle Entrate, eseguiti i normali controlli, rimborsa la somma spettante.

Se il contribuente non ha effettuato alcuna scelta, il credito viene considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione. L'importo in questione potrà essere rimborsato solo su apposita richiesta del contribuente e dopo che l'ufficio ha verificato che lo stesso credito non è stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o nelle dichiarazioni successive.

>> Rimborsi eseguiti su richiesta

Per tutte le altre ipotesi di pagamenti non dovuti o eseguiti in eccesso rispetto a quanto dovuto (per esempio, errore materiale, duplicazione di versamento, inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento), è necessaria, di regola, una domanda del contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un determinato termine dal versamento.

TERMINE DI DECADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO

REDDITO COMPLESSIVO	TERMINE DI DECADENZA
Imposte sui redditi (es. Irpef, Ires)	**48 mesi**
Versamenti diretti	
Ritenute operate dal sostituto d'imposta	
Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.	
Imposte indirette (es. registro, successioni e donazioni, bollo)	**36 mesi**

L'istanza di rimborso va presentata, in carta semplice, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente (per esempio quello competente per la residenza del contribuente o quello presso il quale è stato registrato l'atto o la successione) e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Ad essa devono essere allegate le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.

La domanda di rimborso può essere accolta o respinta. In quest'ultimo caso, il contribuente può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto.

Se l'ufficio non risponde, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta (per i rimborsi è previsto l'istituto del silenzio-rifiuto). Trascorsi almeno novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria entro il termine di prescrizione (ordinariamente decennale).

Va ricordato che per le controversie fino a 20.000 euro, il ricorso deve essere preceduto dal reclama (vedi guida "Strumenti per evitare le liti fiscali").

ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate

2. LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI

Dopo aver riconosciuto il diritto al rimborso, l'Agenzia delle Entrate eroga la somma spettante con differenti modalità, a seconda delle preferenze espresse dal contribuente e all'importo da pagare.

>>Accredito su conto corrente

Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso, qualunque sia l'importo, viene accreditato su quel conto. Tuttavia, in caso di conto corrente chiuso o di coordinate comunicate o acquisite in modo errato, l'accredito della somma non va a buon fine.

COME SI RICHIEDE

La comunicazione delle coordinate bancarie o postali presso cui il contribuente desidera l'accredito dei rimborsi può essere effettuata in ogni momento, a prescindere dall'ammontare del rimborso atteso e senza che sia necessario alcun invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

I dati necessari per l'erogazione dei rimborsi sono: il codice IBAN (International Bank Account Number). Per le operazioni di accredito su conti correnti esteri vanno indicati la denominazione della banca, l'intestatario del conto corrente, il codice BIC e l'IBAN (se UEM) oppure le coordinate bancarie (se extra UEM) e l'indirizzo della banca.

La richiesta di accredito può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che acquisisce le coordinate del conto corrente del richiedente, utilizzando il modello disponibile anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Home - Cosa devi fare - Richiedere - Rimborsi - Accredito rimborsi su conto corrente - Modello e istruzioni).

Si possono fornire le coordinate del conto anche online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito dell'Agenzia. Per accedere al servizio è necessario registrarsi ai servizi telematici dell'Agenzia (Home - Cosa devi fare - Richiedere - Rimborsi - Accredito rimborsi su conto corrente - Compilazione e invio via web).

La scelta esercitata con la comunicazione è valida fino all'eventuale aggiornamento della stessa, da effettuarsi con una nuova comunicazione.

ATTENZIONE

Per velocizzare l'erogazione dei rimborsi, l'Agenzia delle Entrate sta chiedendo ai contribuenti, attraverso la posta elettronica certificata (Pec) o la posta ordinaria, di comunicare, all'ufficio oppure attraverso i servizi online, il proprio codice Iban per ricevere le somme direttamente sul conto corrente.

E' importante ricordare che, in ogni caso, l'Agenzia non accetta Iban per posta, email o via Pec.

Eventuali richieste in tal senso vanno segnalata immediatamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o agli organi di polizia.

ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate

>>Le altre modalità

Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente bancario o postale, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere.

Per importi **fino a 999,99 euro**, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale presso il quale potrà riscuotere il rimborso in contanti. All'impiegato dell'ufficio postale deve presentare un documento d'identità. Se si presenta in qualità di delegato, insieme alla delega deve presentare il documento d'identità del delegante

Per importi **oltre i 999,99 euro**, comprensivi di interessi, il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia

Per importi superiori a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, o per i rimborsi di soli interessi (di qualsiasi importo), le somme sono erogate, per ragioni di sicurezza, unicamente con accredito su conto corrente bancario o postale.

>>Informazioni sui rimborsi

Si possono avere notizie sui rimborsi di imposte risultanti dalle dichiarazioni attraverso i seguenti canali:

- via internet, attraverso il servizio "Cassetto fiscale". Chi possiede il codice Pin può consultare i dati dei rimborsi già predisposti per il pagamento direttamente dal proprio "Cassetto fiscale", disponibile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia
- per telefono, al numero 848.800.444
- presso gli uffici dell'Agenzia.

ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate

3. I CASI PARTICOLARI: COSA OCCORRE FARE SE...

>>...il vaglia risulta estinto

Il vaglia che per qualunque motivo non viene recapitato al titolare torna alla Banca d'Italia, che lo trattiene in giacenza per un periodo di sessanta giorni.
Durante questo periodo può essere ancora riscosso: è sufficiente presentare presso una filiale della Banca d'Italia – che si trova in ogni capoluogo di provincia – una denuncia di mancato recapito. Decorsi quindici giorni dalla dichiarazione di mancata ricezione, il rimborso diventa riscuotibile.

Per l'effettiva riscossione, il titolare deve recarsi presso la filiale della Banca d'Italia ed esibire la ricevuta rilasciata al momento della presentazione della denuncia. Il rimborso sarà erogato secondo una delle seguenti modalità, a scelta del titolare:

- accredito in conto corrente
- contanti
- emissione di un altro vaglia.

Trascorsi sessanta giorni, senza che il titolare ne denunci la mancata ricezione, il vaglia viene dichiarato estinto. In tal caso, è consigliabile recarsi all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, che eseguirà le verifiche e le correzioni necessarie per una corretta nuova emissione del rimborso.
Se anche la seconda erogazione non andasse a buon fine, sarà necessario presentare apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, che provvederà alla nuova emissione.

>>...è scaduto il termine per riscuotere la somma in contanti alle poste

I rimborsi sono riscuotibili presso gli sportelli postali per un periodo di sei mesi dall'emissione.
Trascorso inutilmente questo termine, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente corregge gli eventuali errori che possono aver causato il disguido; se necessario, invita gli interessati per verificare le cause della mancata riscossione e rende possibile una seconda erogazione del rimborso. Se anche la seconda volta il rimborso non è incassato, il contribuente dovrà presentare apposita istanza.

>>...il destinatario è deceduto, minore, interdetto, fallito, rappresentato e il rimborso va riscosso da altra persona

RISCOSSIONE PRESSO L'UFFICIO POSTALE

Per i pagamenti riscuotibili presso le Poste, intestati a persone che non hanno la capacità di agire (per esempio, i minori), che sono decedute o che hanno dato mandato ad altri (procura), il pagamento sarà effettuato a favore dei soggetti che le rappresentano o che ad esse succedono.

Questi soggetti devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente un'apposita richiesta, in carta semplice o tramite modello disponibile presso gli stessi uffici, per essere autorizzati alla riscossione del rimborso alle Poste.

ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate

Alla richiesta vanno allegati i provvedimenti che legittimano la successione, la sostituzione o la rappresentanza (nel caso di deceduto, la successione; nel caso di minore o interdetto, il provvedimento del giudice tutelare; in caso di fallimento, il provvedimento del giudice fallimentare; in caso di rappresentanza, la procura).

I documenti già in possesso dell'Agenzia delle Entrate possono essere semplicemente citati in un'autocertificazione, quelli non in possesso dell'Agenzia vanno presentati in originale o copia autenticata e non possono essere autocertificati.

In ogni caso, è meglio presentarsi all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate con il documento originale e con una sua copia, in modo che il funzionario dell'Agenzia possa autenticare la copia da trattenere e restituire l'originale.

Per i rimborsi intestati a persone decedute occorre presentare anche un'autocertificazione attestante il proprio status di erede.
Inoltre, se vi sono più eredi e si vuol far riscuotere il rimborso a uno solo di essi, in nome e per conto degli altri, occorre che quest'ultimo si presenti all'ufficio munito delle deleghe alla riscossione sottoscritte da tutti gli altri coeredi e di una copia dei documenti di riconoscimento.

L'ufficio, dopo aver riscontrato l'idoneità dell'attestazione e l'assolvimento di eventuali obblighi, rilascerà l'autorizzazione al pagamento della somma (nel caso di più eredi a uno solo di essi) presso qualsiasi ufficio postale.
I rimborsi restano in giacenza presso gli uffici postali non oltre i sei mesi indicati nella comunicazione originariamente pervenuta per posta.

RISCOSSIONE PRESSO LA BANCA D'ITALIA

Anche per la riscossione di vaglia intestati a persone che non hanno la capacità di agire (per esempio, i minori), che sono decedute o che hanno dato mandato ad altri (procura), è necessario che il pagamento sia effettuato a favore delle persone che le rappresentano o che ad esse succedono.

A tal fine, gli eredi o altra persona munita di delega e del documento di ciascun delegante (in caso di persona deceduta), il tutore (per l'interdetto e il minore), il curatore (per il fallito), il procuratore (per il rappresentato), devono recarsi presso la filiale della Banca d'Italia presente nel capoluogo di provincia ed esibire, insieme al vaglia da incassare, la documentazione che attesta la titolarità di riscuotere in nome e per conto dei loro rappresentati.

Sul sito internet della Banca d'Italia sono pubblicati i moduli da compilare per la riscossione di rimborsi intestati a deceduti o incapaci.

>>Altri casi

IL RIMBORSO È MINORE (O MAGGIORE) DI QUANTO CI SI ATTENDEVA

Il rimborso richiesto con la dichiarazione può essere ridotto a seguito dei controlli (automatici e formali) dell'Agenzia delle Entrate, i cui esiti sono comunicati al contribuente.

In questi casi si consiglia di ricontrollare attentamente la dichiarazione e la comunicazione che l'Agenzia delle Entrate invia per posta e, in caso di diversità o errori, di chiedere chiarimenti all'ufficio dell'Agenzia dell'Entrate o, telefonicamente, al numero 848.800.444.

ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate

Nel caso in cui si è convinti che l'Agenzia delle Entrate abbia commesso un errore, e questo non venga sanato in autotutela, è possibile presentare ricorso.

L'autotutela è il potere che ha l'Amministrazione di correggere o annullare un proprio atto.

Può anche accadere che il credito del contribuente sia maggiore di quello atteso. Il sistema dei controlli automatici, infatti, non corregge solo gli errori commessi dal contribuente a suo vantaggio, ma anche quelli a suo danno. Anche in questi casi è opportuno controllare attentamente la comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate rende noti gli esiti del controllo automatizzato. L'aumento del credito potrebbe essere dipeso da un'informazione errata che, a sua volta, potrebbe aver indotto in errore i programmi informatici che provvedono al controllo delle dichiarazioni.

Dopo aver ricevuto una comunicazione che evidenzia un maggior credito, è necessario contattare il numero verde 848.800.444 o un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per una verifica della correttezza del controllo o per far rimuovere eventuali errori. Il "maggior" rimborso può essere erogato solo a seguito di questa procedura.

L'ACCREDITO RISULTA "NON EFFETTUATO"

In caso di conto corrente chiuso o di coordinate bancarie o postali comunicate o acquisite in modo errato, l'accredito della somma non va a buon fine.
La banca o Poste Italiane, quindi, restituiranno all'erario l'importo che non hanno potuto accreditare al beneficiario. L'Agenzia delle Entrate emetterà una seconda volta il rimborso, dopo aver apportato le correzioni necessarie.

Se anche quest'ultimo accredito non andasse a buon fine, il contribuente dovrà necessariamente presentare apposita istanza di rimborso, comunicando le corrette coordinate del proprio conto corrente, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, che provvederà alla nuova emissione.

I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUL MODULO DI RIMBORSO NON COINCIDONO CON QUELLI DEL TITOLARE DEL RIMBORSO

Se nel modulo di rimborso da riscuotere presso gli uffici postali sono indicati dati anagrafici errati, tali da non permettere la riscossione del credito, il contribuente, per ottenere il pagamento, deve recarsi presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il funzionario dell'ufficio, dopo identificazione e controllo del codice fiscale del contribuente e della spettanza del rimborso, rilascerà un modello di rettifica del modulo con i dati anagrafici corretti. Con questo, il contribuente potrà riscuotere il rimborso presso gli uffici postali.

Qualora, invece, il contribuente/intestatario del mandato di riscossione si renda conto di non essere titolare del rimborso, potrà recarsi presso gli uffici dell'Agenzia facendo presente la mera coincidenza di nome e cognome (omonimia) e la mancata corrispondenza tra intestatario ed effettiva spettanza del rimborso.

Può accadere che l'addetto dell'ufficio postale rilevi inesattezze che non riguardano i dati anagrafici ma altri elementi del modulo di riscossione (per esempio, l'ammontare degli interessi, il numero che identifica il modulo, eccetera). In questi casi, l'inesattezza potrebbe essere imputabile a momentanei disguidi di carattere informatico. Generalmente, è sufficiente rivolgersi a un altro ufficio postale o tornare allo stesso ufficio, ma qualche giorno dopo, seppur entro il termine indicato.

ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate

I MODULI DEI RIMBORSI DA RISCUOTERE PRESSO LE POSTE RISULTANO SMARRITI O DISTRUTTI

Nei casi di distruzione accidentale o di smarrimento del modulo di riscossione, in assenza del quale non è possibile riscuotere il rimborso presso gli uffici postali, il contribuente dovrà recarsi presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente e rilasciare una dichiarazione sottoscritta dell'avvenuta distruzione o dello smarrimento.

L'ufficio, riscontrata l'identità del beneficiario e la titolarità al rimborso, compilerà e sottoscriverà un modulo, in carta libera, al quale dovrà essere allegata la stampa dell'interrogazione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, contenente i dati del rimborso, debitamente firmata e timbrata.

Quest'ultimo documento costituisce parte integrante dell'attestazione e ha valore di autorizzazione alla riscossione del rimborso presso qualsiasi ufficio postale.

IL VAGLIA O IL RIMBORSO POSTALE RISULTANO GIÀ RISCOSSI

Nel caso in cui il contribuente venga a sapere da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate che il suo rimborso è stato riscosso, ma è sicuro di non averlo incassato, deve comportarsi nel modo seguente.

Se si tratta di un vaglia della Banca d'Italia, il contribuente può rivolgersi a una filiale della stessa banca, presente in ogni capoluogo di provincia, per visionare il vaglia e ottenere la copia della girata dell'incasso.

Qualora il contribuente non riconosca come propria la firma apposta sulla girata, può presentare la denuncia all'Autorità giudiziaria tramite un organo di pubblica sicurezza.

Se, invece, si tratta di un rimborso riscosso in contanti presso un ufficio postale, il contribuente potrà recarsi presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente che provvederà a richiedere a Poste Italiane S.p.A. la copia della ricevuta di riscossione del rimborso. Non appena in possesso della documentazione, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate convocherà il contribuente il quale, nel caso in cui non riconosca come propria la firma apposta sulla quietanza, potrà presentare una denuncia all'Autorità giudiziaria.

Una volta espletate le attività istruttorie da parte dell'Autorità giudiziaria competente, e solo a seguito della conclusione del procedimento penale con un decreto di archiviazione, il contribuente potrà chiedere una nuova emissione del rimborso tramite istanza da presentare presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate